

**PRO-MEMORIA**

**SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO IN FORZA DI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O  
TERRITORIALI VERSATI SOTTOFORMA DI CONTRIBUTI ALLE FORME PENSIONISTICHE  
COMPLEMENTARI**

L'attuale normativa prevede la facoltà di destinare l'importo del Premio di Risultato Aziendale alla previdenza complementare. Relativamente al Premio Aziendale versato nella propria posizione previdenziale complementare nel corso del 2019 per gli iscritti con reddito da lavoro dipendente non superiore ad Euro 80.000 tale contribuzione è esente da tassazione, anche se il cumulo dei versamenti annui a carico di Azienda e Dipendente è superiore al limite di Euro 5.164,57. Inoltre, per tali contributi, il dipendente, all'atto dell'erogazione della prestazione integrativa, fruirà di un ulteriore beneficio fiscale: infatti questi saranno considerati al pari dei contributi non dedotti e pertanto le prestazioni integrative non saranno tassate in proporzione.

Per consentire l'esatto adempimento delle previsioni normative il lavoratore interessato, che nel corso dell'anno 2019 ha versato il premio di risultato aziendale sotto forma di contributo alla forma pensionistica complementare, deve comunicare, attraverso la compilazione del modulo presente nella sezione "MODULI" del sito [www.fondopensionibancadellemarche.it](http://www.fondopensionibancadellemarche.it) l'importo dello stesso.

Per la puntuale individuazione dell'importo da indicare nel modello è sufficiente verificare, all'interno del modello CU ricevuto nel corso dell'anno 2020 e relativo ai redditi del 2019, la cifra riportata nella casella "574"

La comunicazione in argomento va presentata entro il 31 dicembre 2020, con riferimento all'anno precedente, o nel momento in cui si richiede al fondo l'erogazione delle prestazioni, se precedente.